



PROCURA DELLA REPUBBLICA

Presso il Tribunale di Ascoli Piceno

Prot. n. 493

Ascoli Piceno 2 aprile 2025

Disposizione n. 5/2025

Oggetto:

Decreto del Ministro della Giustizia n. 206 del 27/12/2024 - Regolamento concernente le modifiche al decreto del 29 dicembre 2023 n. 217 in materia di processo penale telematico (GU n. 304 del 30/12/2024 – vigente al 30/12/2024)

- Provvedimento ex art. 175 bis comma 4 c.p.p.:

a) proroga della sospensione dell'utilizzo esclusivo dell'applicativo APP già disposta con provvedimento n. 1/2025 del 10.1.2025 per:

- l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali di cui:
 - udienza preliminare
 - applicazione pena su richiesta delle parti
 - procedimento per decreto penale;
 - messa alla prova;
 - giudizio dibattimentale e predibattimentale

b) sospensione dell'utilizzo esclusivo dell'applicativo APP per:

- l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale
- l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali di cui
 - giudizio abbreviato;
 - giudizio direttissimo;
 - giudizio immediato ;

con conseguente possibilità di redigere e depositare atti, memorie e richieste sopra indicati in formato analogico (mediante il regime del c.d. "doppio binario") fino al 30 giugno 2025 –

- Indicazioni operative per le attività dell'Ufficio.

Il Procuratore della Repubblica,

- Visto l'art. 3 DM 29.12.2023 n. 2017 (Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime), come sostituito dall'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 30 dicembre 2024) che prevede -per quanto in questa sede interessa-:
 - la obbligatorietà a decorrere dal 1° gennaio 2025 del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni per Procura Repubblica e Ufficio GIP (commi 1 e 2 e 3) per:
 - procedimenti che si trovano nella fase della udienza preliminare;
 - procedimenti di applicazione pena su richiesta delle parti;
 - procedimenti per decreto penale di condanna;
 - procedimento relativi alla messa alla prova;
 - procedimenti nelle fasi dibattimentali e predibattimentali (ad esclusione delle misure cautelari ed impugnazioni in materia di sequestro probatorio);
 - la obbligatorietà a decorrere dal 1° aprile 2025 (commi 1 e 4) della modalità telematica da parte dei soggetti abilitati esterni e interni per:
 - redazione e deposito dei provvedimenti di iscrizione delle notizie di reato;
 - deposito di atti, memorie richieste per le fasi processuali relative a
 - giudizio abbreviato;
 - giudizio direttissimo;
 - giudizio immediato ;
- **richiamato integralmente il provvedimento di sospensione di questo Ufficio n. 1/2025 del 10.1.2025__** in relazione a tutte le criticità riscontrate e che avevano portato a sospendere con decorrenza 1° gennaio 2025 e fino al 31. Marzo 2025 l'utilizzo obbligatorio dell'applicativo APP per il deposito di atti, documenti, richieste e memorie:
 - per i procedimenti che si trovano nella fase della udienza preliminare;
 - per i procedimenti di applicazione pena su richiesta delle parti, procedimenti per decreto penale di condanna; procedimento relativi alla messa alla prova;
 - Per i procedimenti nelle fasi dibattimentali e predibattimentali (ad esclusione delle misure cautelari ed impugnazioni in materia di sequestro probatorio).

Con conseguente possibilità di depositare atti, documenti, richieste e memorie anche con modalità analogiche (secondo il regime del c.d. "doppio binario").

In tale sede, tra l'altro, si rilevava¹ la medesima grave criticità riscontrata anche

¹ " Rilevato che per la gestione esclusiva in APP dei flussi documentali ora previsti vi è stata assenza di previa sperimentazione – app. 2.0 è stata introdotta il 31.10.2024 con le segnalate carenze di continuare ad appoggiarsi e interagire con la versione precedente con conseguenti rallentamenti, con continui aggiornamenti non preceduti da illustrazione sulle nuove modalità operative corrispondenti, necessità ripetute di ricorso a ticket di assistenza, carenza di sostanziali novità migliorative rispetto alle plurime disfunzioni segnalate per la versione precedente;

le implementazioni per le nuove funzionalità dedicate ai nuovi flussi documentali per gli Uffici Giudicanti avvenivano soltanto in data 16 e 30 dicembre 2024 mentre in data 13.12.2024 venivano comunicati diversi interventi correttivi con necessità di nuove profilazioni per gli utenti e ricertificazione di tutti i profili;



attualmente in relazione ai nuovi atti e flussi procedurali da gestire in APP a partire dal 1° aprile 2025, e cioè il trasferimento direttamente sugli Uffici giudiziari e su atti, provvedimenti e situazioni “reali” (con diritti e garanzie da tutelare), della fase di sperimentazione con improprio onere di “testare” l’applicativo direttamente nell’ambito processuale e procedimentale ed in fasi importanti, con dirette ricadute sulla funzionalità della giurisdizione penale e sulla sua tempistica, anche su atti sottoposti a termini perentori.²

- **letta la delibera del CSM in data 11.12.2024** prot.23435/2024 con allegato il parere della STO con cui fondatamente si evidenziavano tutte le gravi criticità anche “strutturali” riscontrate e derivanti dall’uso dell’applicativo messo a disposizione degli Uffici Giudiziari per il Processo Penale Telematico e la “impensabilità” del solo ipotizzarne un uso obbligatorio a partire dal 2025 – (*“Ad un anno dalla sua messa a disposizione degli uffici giudiziari, dunque, APP non può in alcun modo essere considerato un applicativo soddisfacente, stabile ed affidabile, capace di gestire, come sarebbe destinato a fare, l’intera giurisdizione penale. Al di là dei problemi di usabilità ed ordinamentali, di cui si dirà, e ricordato che, a normativa invariata, dall’1 gennaio 2025 l’utilizzo di APP diverrà obbligatorio per tutti gli atti e per tutti i flussi processuali, va segnalato come sia impensabile, allo stato, il solo ipotizzare l’utilizzo di un applicativo non solo gravemente instabile, ma per di più incompleto. Molti flussi processuali risultano infatti tuttora inesistenti all’interno dell’applicativo, applicativo il cui utilizzo tuttavia è previsto come obbligatorio con il nuovo anno”*),³

- **richiamata la precedente relazione del Nucleo Innovazione di questo Ufficio in data 10.1.2025**⁴

mentre le specifiche istruzioni operative funzionali alla gestione dei nuovi flussi documentali da gestirsi in via esclusiva in APP sono state fornite solo in data 31.12.2024, cioè il giorno prima della entrata in vigore dei nuovi obblighi di deposito informatico.....; con conseguente (ed evidente) impossibilità di previa verifica delle funzionalità e disfunzionalità ed improprio obbligo di sperimentazione dell’applicativo direttamente nell’ambito processuale e procedimentale ed in fasi importanti, con dirette ricadute sulla funzionalità della giurisdizione penale e anche su atti sottoposti a termini perentori;

Rilevato infatti che lo stesso DGSIA ha dovuto riconoscere e “certificare” la importante disfunzionalità non previamente accertata in assenza di una effettiva fase di studio e sperimentazione, della assenza in APP della previsione sulla produzione documentale in udienza e sulla firma in app del verbale di udienza da parte del Giudice e del Cancelliere, con impossibilità di procedervi – tratti questi certo non secondari se si prevede la obbligatorietà dell’utilizzo di APP proprio per le fasi dibattimentali, predibattimentali e della udienza preliminare- con esplicito suggerimento al riguardo di un “doppio binario.”

² significativa in tal senso è la nota DGISIA 27.3.2025 che apporta numerosi interventi evolutivi con attività di aggiornamento pianificate per il 28.3.2025 e in funzione dei nuovi usi obbligatori di APP previsti a partire dal 1° aprile 2025, e con preannuncio di nuovi interventi funzionali nel mese di aprile e di fasi di sperimentazione; il tutto ad obblighi già in vigore.

³ Si intendono qui integralmente richiamati la citata delibera del CSM e l’allegata relazione della Struttura Tecnica per l’Organizzazione; le criticità e inadeguatezze di base rilevate a suo tempo sono perfettamente sovrapponibili agli sviluppi e aggiornamenti di APP successivi al gennaio 2025 che sembrano non aver tenuto conto di quanto rilevato, come da ultimo nel recentissimo aggiornamento del 27.3.2025 che richiede sperimentazione e studio non coerenti con l’entrata in vigore della obbligatorietà di APP per nuovi atti e flussi procedurali tre giorni dopo, imponendo di fatto una “sperimentazione sul campo” e generalizzata :

- *le implementazioni dei nuovi flussi procedurali dell’applicativo APP dovrebbero essere sviluppate attraverso analisi on site almeno presso gli Uffici giudiziari pilota, in modo da verificare la conformità dei sistemi informatici con il rito penale e i relativi moduli organizzativi, evitando comunque di trasferire nelle routine dell’applicativo singole prassi, sia pure di uffici virtuosi o designati come “uffici pilota”;*
- *i nuovi flussi procedurali dovrebbero essere concretamente messi in esercizio solo dopo un’adeguata fase di beta test, per garantire il corretto funzionamento dell’applicativo. Ci sembra doveroso ricordare che l’introduzione in esercizio di moduli non sperimentati, portatori di criticità e di conseguenza sottoposti a modifiche e ripetute patch correttive, oltre a pregiudicare il regolare*

⁴ Se ne riportano alcuni passaggi: “ *premesso che tutto il personale profilato è dotato di firma digitale da remoto e dotato delle attrezzature per accedere all’applicativo, e quindi nelle condizioni operative del miglior utilizzo possibile di APP; deve però sottolinearsi che la mancanza di previa sperimentazione e studio dell’applicativo in funzione dell’utilizzo obbligatorio “sul campo” del procedimento penale e le conseguenti e riscontrate lacune e gravi criticità, compromettono gravemente le attività giudiziarie:*

- **vista la delibera CSM 22.1.2025** “criticità relativi all’applicativo APP rilevate dagli Uffici Giudiziari aggiornamento al 12.1.2025” che in relazione agli obblighi previsti a partire dal 1° gennaio 2025 così concludeva:

“... vengono in rilievo gravi, numerosi e significativi malfunzionamenti e difetti dell’applicativo APP, in relazione ai nodali segmenti processuali sopra descritti [udienza preliminare, dibattimento, applicazione pena su richiesta, messa alla prova, decreto penale] e oggetto della immediata applicabilità delle norme sull’obbligatorietà del deposito degli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati, interni ed esterni, con modalità esclusivamente telematiche. L’obbligatorietà è stata, peraltro, prevista senza un’adeguata sperimentazione, ribaltando sugli uffici e sugli utenti la progressiva scoperta dei bug e dei malfunzionamenti sui quali il Dipartimento per la Transizione digitale sta intervenendo, ad applicativo già operativo (da ultimo con una circolare del 13.1.2025, contenente modifiche evolutive disponibili dal 14.1.2025), nel tentativo di correggere “in corsa” i numerosi difetti di progettazione e programmazione, confermando il grave vulnus determinato dall’omessa preventiva e adeguata sperimentazione. Si inverte così la logica che deve sottendere l’innovazione e la digitalizzazione dei processi che imporrebbe, al contrario, una preventiva analisi dei flussi procedurali ed un adeguato (anche se in ipotesi ridotto) periodo di test degli applicativi prima del loro effettivo dispiegamento negli uffici giudiziari.

- *Trattasi con tutta evidenza di criticità non suscettibili di immediata risoluzione e come tali idonee a pregiudicare gravemente l’efficienza e la tempestività della giurisdizione penale, con effetti potenzialmente anche paralizzanti in alcune sue fasi.*
- *Appare, pertanto necessario che il Ministero della Giustizia valuti la possibilità di tornare alle soluzioni già prospettate dal CSM lo scorso 11 dicembre prevedendo:*
 - a) l’eventuale obbligatorietà del deposito esclusivamente telematico per il solo decreto penale di condanna ed, eventualmente, per le sentenze dibattimentali;*
 - b) il doppio binario analogico/telematico in tutte le altre ipotesi fino alla risoluzione dei diversi problemi individuati.”*

i continui “interventi correttivi” che quasi settimanalmente modificano lo “status” delle funzionalità degli utenti ultimi (vedasi ad esempio le note DGSIA del – con firma digitale alle ore 15:26 del 31.12.2024 - chiarimenti sui profili su nuova funzionalità “atti da annotare” – funzionalità indispensabile per il deposito della lista testi PM; Accettazione automatica dei depositi dal Portale dei depositi Atti Penali (PDP) – mancante di qualsiasi sistema di “alert” - il personale si trova quotidianamente a far fronte, oltre che alla gestione dei regolari adempimenti (turno urgente – misure cautelari e scadenze varie), anche a dover alimentare un applicativo in continua evoluzione ed in costante modifica della funzionalità; funzionalità e comunque modifiche che sovente risultano peraltro sprovviste del tutto di manuale operativo o comunque di una specifica formazione.

Con particolare a tale ultimo tema si rappresenta, a mero titolo di esempio, che i webinar presenti sulla piattaforma sono di presentazione e non di formazione, e molte delle funzionalità dell’applicativo non sono state neanche illustrate

Di conseguenza, il personale è di fatto costretto ad esplorare le funzionalità procedendo per tentativi, con inevitabili conseguenze in termini di impiego di risorse, nonché con possibili ed evidenti problemi connessi dal deposito di atti soggetti a termini perentori..”

Con segnalazioni di gravi disfunzionalità in relazione al deposito liste testi e al deposito Decreti di Citazione Diretta a Giudizio-resi “obbligatori” in APP e sottoposti a termini, disfunzionalità ora in buona parte superate, fermi restando i frequenti blocchi del sistema e segnalazione di errori

Mentre permangono quasi tutte le disfunzionalità segnalate per il deposito di atti, memorie, documenti nelle fasi della udienza preliminare, predibattimentale e dibattimentale (attività queste certo non occasionali o eventuali ma sempre ricorrenti e da sempre previste nel cpp) resi “obbligatorio” in APP ma sostanziale impossibilità di deposito, come peraltro confermato e riconosciuto dal DGSIA con nota in data 8.1.2025:

<< Il deposito dei predetti atti rappresenta una ulteriore grave criticità. Invero, nonostante si tratti di depositi in teoria da eseguire obbligatoriamente tramite APP, in assenza di qualsivoglia vademecum operativo sono stati eseguiti diversi tentativi, tutti con esito infruttuoso. Contattata l’assistenza e rappresentato il problema, non è stata fornita una risposta precisa limitandosi ad osservare la probabile assenza di funzionalità nel sistema. Con recente nota del DGSIA datata 8/1/25, tale impressione sembrerebbe aver ricevuto conferma.>>

- vista la relazione in data odierna del Nucleo Innovazione di questo Ufficio relativamente :

- a) alla attuale situazione dopo tre mesi di sperimentazione e implementazione dell'applicativo riguardo alla gestione informatica dei flussi documentali per il dibattimento e udienza preliminare (liste testi, produzione documenti e memorie, richieste rinvio a giudizio, decreti citazione diretta a giudizio), per le richieste di applicazione pena, i decreti penali e la messa alla prova;
- b) alla prevedibile situazione (sulla base della sperimentazione effettuata) per i nuovi obblighi decorrenti dal 1° aprile 2025 di trattamento informatico di provvedimenti e flussi documentali per iscrizioni procedimenti e per giudizio direttissimo, immediato, abbreviato.

Relazione che -in coerenza con quanto direttamente verificato dallo scrivente Procuratore-evidenzia le generali e persistenti criticità del sistema e di come viene "riversato" sugli Uffici Giudiziari senza una adeguata, preventiva ed effettiva sperimentazione, comportando la assegnazione di un impropria funzione di "beta-tester" ai magistrati e al personale amministrativo.

I numerosi interventi evolutivi hanno reso necessario un costante aggiornamento in termini di profilazioni per consentire il corretto utilizzo di APP al personale amministrativo, alla polizia giudiziaria, ai V.P.O. e magistrati – un esempio è la nota m-dg. DOG07.23/01/2025.0002744. U: l'attività di aggiornamento del 23.1.2025 ha introdotto la funzionalità di "firma per gli utenti di segreteria" – indispensabile per l'emissione e deposito del decreto di citazione a giudizio art. 550 c.p.p. - già obbligatorio dal 01.01.2025 –

Da ultimo la nota m_dg.DOG07.27/03/2025.0003388. U⁵ prevede attività di adeguamento dei sistemi giustizia programmate per il giorno 28 marzo -visibili solo il 31 marzo – relativa ai numerosi interventi evolutivi riguardanti la gestione dei procedimenti in iscrizioni da NdR e di quelli definibili con rito abbreviato, direttissimo e immediato con obbligatorietà da 1° aprile 2025.

Dal mese di aprile, in alcuni uffici giudiziari è stata avviata una "sperimentazione di APP" come riporta la nota del 27.3.25 sotto richiamata:

Nel mese di aprile verranno realizzate ulteriori modifiche per migliorare le funzionalità dell'applicativo, sulla base alle esigenze emerse dalla sperimentazione degli uffici giudiziari.

*A tal fine è stata avviata in questi giorni un'attività di **sperimentazione di APP** che prevede il coinvolgimento di alcuni uffici giudiziari, requirenti e giudicanti, e l'utilizzo di un ambiente di pre-esercizio dedicato per verificare l'adeguatezza del rilascio, ed eventualmente segnalare ulteriori miglioramenti evolutivi.*

*Inoltre, è stato richiesto il **coinvolgimento della STO e della rete RID** per attivare un metodo di lavoro che consenta di reingegnerizzare progressivamente l'applicativo, partendo dalle esigenze dei magistrati e del personale amministrativo.*

Le nuove funzionalità introdotte dalla sopra citata nota necessitano di una adeguata assimilazione dei meccanismi tecnici da parte di tutti gli operatori; tra l'altro le novità interesseranno anche il Portale NdR la cui alimentazione – come ben noto - è data essenzialmente dagli Uffici Fonte i quali, a loro volta, non potranno certo essere operativi se non prima di un'adeguata sperimentazione.

Il personale è sempre più costretto ad esplorare le funzionalità procedendo a tentativi; ciò comporta non solo conseguenze in termini di impiego di risorse ma anche di possibili ed evidenti problemi connessi al

⁵ tale nota, con previsione di aggiornamenti e sperimentazioni sostanzialmente "attesta" l'attuale malfunzionamento di APP per i flussi documentali resi obbligatori a partire dal 1° aprile



deposito di atti soggetti a termini perentori; ne consegue la necessità di aprire continui “ticket” di assistenza tecnica per il risolvere le “anomalie” bloccanti.

Tra l'altro i continui interventi evolutivi rallentano o spesso bloccano il sistema operativo con notevoli difficoltà da parte di tutti gli operatori.

La relazione poi del tutto fondatamente rileva ed evidenzia **importanti criticità e malfunzionamenti in relazione:**

- **al deposito lista testi** (atto sottoposto a termini perentori):

La procedura resta “macchinosa” per una attività in se estremamente semplice.

Dopo aver caricato l'atto firmato e depositato dal PM, la segreteria trova (non sempre) gli atti nella card “atti da annotare a registro”.

Inizialmente il caricamento e la firma da parte del PM non esauriva l'attività di deposito, essendo necessarie per il personale altre attività prima della trasmissione al Tribunale (.. uscire dall'applicativo APP ed entrare sull'applicativo REGeWEB per poi ivi eseguire una specifica annotazione, tornare nuovamente in APP ed infine trasmettere l'atto digitando sul documento “comunica ad altro ufficio”) . Attualmente apparentemente sono stati semplificati alcuni passaggi ma è stata introdotta come necessaria la firma dell'utente di segreteria (precedentemente non necessaria) con “appesantimento” della procedura e problemi di profilazione in quanto non tutto il personale amministrativo è abilitato alla firma

- **alle produzioni documentali in udienza -**

si sta procedendo alle produzioni utilizzando il titolario “atti atipici” allegando i documenti da produrre prelevandoli dal TIAP e quindi inserendoli in APP: infatti i **documenti già presenti in APP non possono essere “selezionati” singolarmente per la produzione ma va obbligatoriamente prodotto l'intero atto riversato ab origine in APP contenente più documenti, tra i quali quelli che possono essere prodotti e quelli che non possono essere prodotti** (ad es. informativa di reato con allegati rilievi fotografici, sopralluoghi, documenti cartacei acquisiti, verbali di sommarie informazioni ecc. costituisce in APP documento unico e non è consentito selezionare i vari allegati che così debbono essere prelevati e selezionati in TIAP, versati in APP e quindi prodotti); **in APP manca un percorso specifico e fruibile per le produzioni, aderente al dettato normativo.**

Produzioni che peraltro dovrebbero avvenire in udienza; in realtà in udienza si esibiscono i documenti da produrre e l'elenco lista in cartaceo con successiva produzione in app dopo il provvedimento di ammissione; tenuto conto delle difficoltà/impossibilità di reciproca consultazione telematica tra le parti in udienza dei documenti che si intendono produrre e dei **problemi derivanti dalla assenza di una specifica profilazione per il PM di udienza**; attualmente il PM togato in udienza è abilitato a vedere in app solo i procedimenti di cui è titolare; e si pone il problema per la profilazione dei VPO : se profilati come magistrati non vedono in app nulla non essendo a loro assegnato alcun procedimento; se profilati come personale amministrativo vedono tutto in app compresi i procedimenti in fase di indagine, e vedono di più dunque dei PM togati ma non hanno la possibilità di “firmare” come PM gli atti.

Tali aspetti evidentemente rendono del tutto impraticabile la produzione documentale tramite APP .

La recente nota del DGSIA datata 8/1/25 conferma (in parte) le criticità rilevate e allo stato non risolte.

A tutt'oggi dunque non è possibile effettuare produzioni telematicamente - selezionando gli atti già presenti nell'applicativo nella parte "documentale".

Né è possibile la formazione del fascicolo dibattimentale in APP per le udienze predibattimentali.

Lato Tribunale non sembra possibile per il Giudice espungere un atto prodotto telematicamente anche se ritenuto inammissibile per cui restano inseriti nel fascicolo del dibattimento anche atti che non dovrebbero esserci (per i difensori che depositano atti senza filtro preventivo la criticità è ancor più evidente)

- **alla iscrizione dei procedimenti** -fase di centrale importanza per la quale c'è un contestuale onere di accuratezza e tempestività a cui conseguono relevantissime implicazioni sul piano delle iniziative a cui è tenuto il PM e delle garanzie delle parti.

Per poter trasmettere al PM la cnr per redigere il provvedimento di iscrizione, l'utente di segreteria deve obbligatoriamente "VALIDARE"; **con questa operazione il sistema memorizza i dati come indicati dalla PG tanto che poi un'eventuale azione di modifica risulta difficoltosa e a volte impossibile;**

Di conseguenza dopo la necessaria "VALIDAZIONE":

- **Il sistema non consente di "caricare" atto dall'esterno** come nelle altre funzionalità per cui nel documento generato dal "wizard" rimangono i dati indicati dalla PG nonostante le modifiche che vengono apportate sul dato di iscrizione.
- **APP non consente, al magistrato che iscrive, di aggiungere o modificare la persona offesa – (assente nel formulario dei dati che si possono modificare)**
- **APP non consente di iscrivere un reato che non risulta presente nell'elenco del sistema** (consente solo di "flaggare" quelli presenti nel catalogo proposto – comprese circostanze aggravanti ecc.);

Per cnr con sequestri è necessario che la PG inserisca in NdR distintamente e separatamente la cnr ed il verbale di sequestro da convalidare altrimenti l'utente di segreteria è impossibilitato a depositare la convalida (dopo la firma del PM)

- **al giudizio direttissimo**

per il quale mancano i flussi indispensabili per la gestione del rito

e rileva più limitate criticità relative:

- **al decreto penale e al decreto citazione diretta**

criticità riferibili a rallentamenti del sistema e a frequenti blocchi/errori che impediscono temporaneamente la firma telematica del magistrato e/o del personale amministrativo



- **ritenuto, pertanto, che** sussistano importanti criticità derivanti dall'immediata obbligatorietà del regime del binario unico informatico relativamente alle nuove fasi processuali e procedurali previste a partire dal 1° aprile 2025 e per le fasi processuali previste a partire dal 1° gennaio 2025 per le quali vi era già stato il provvedimento di sospensione fino al 31.3.2025, importanti criticità che andrebbero a ripercuotersi sulla attività giudiziaria e sulle attività dei magistrati e del personale amministrativo (che non possono dedicarsi in maniera esclusiva a cercare di risolvere i problemi, i blocchi e le inefficienze di APP interfacciandosi con una assistenza non sempre consapevole dei profili giuridici del problema e delle regole del cpp, né tantomeno possono o debbono adeguare i propri provvedimenti e le proprie scelte e tempistiche alle esigenze di APP) determinando un rallentamento e un vero e proprio blocco in certi casi delle attività giudiziarie:

- Infatti in relazione alla "centrale" e importante fase della iscrizione dei procedimenti:

la fase della iscrizione della notizia di reato è centrale nel sistema delle indagini preliminari, posto che dalla stessa dipendono effetti sostanziali e procedurali che coinvolgono il sistema di obblighi, garanzie e tempestività per le iniziative del PM e per la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti: la valutazione da parte del PM dei presupposti per l'iscrizione, per l'iscrizione a carico di taluno, per la verifica sulla ipotesi di reato da iscrivere, su chi sia la parte offesa; eventi questi dai quali discendono effetti e conseguenze per quanto attiene ai termini e agli sviluppi delle indagini e agli adempimenti anche urgenti -come nei casi di iscrizione per reati "codice rosso".

Una tale fase non può essere "irrigidita" in un sistema meccanico, lento e farraginoso che oltre al rallentamento di una fase che dovrebbe essere contemporaneamente *"completa, accurata e rapida"* . può comportare -per evitare complicazioni e formazioni di arretrati- rischi di iscrizioni e scelte "condizionate" impropriamente dalle esigenze di APP.

Tra le criticità si rilevano

- **carenze strutturali di APP che comportano una divergenza con quanto previsto dal cpp, nel senso che l'utilizzo obbligatorio di tale strumento informatico comporta una non conformità alle regole procedurali;** e ciò con particolare riferimento alle procedure previste come obbligatorie per l'iscrizione delle notizie di reato (ad es,: impossibilità/difficoltà di eliminazione di un reato indicato dalla pg nella cnr o di un reato inserito in iscrizione per errore; impossibilità analogamente di aggiungere o eliminare persone offese indicate nella cnr; impossibilità di iscrizione di reati che non siano nel "titolarlo" dell'applicativo)⁶ con sottrazione al PM del potere/dovere di valutare/decidere e modulare i dati di iscrizione del procedimento in conformità alle previsioni del cpp;
- **carenze strutturali che rallentano (notevolmente) la attività dell'Ufficio con una interfaccia lenta e non intuitiva che ove seguita anche a prescindere dalle rigidità/impossibilità sopra evidenziate, comporterebbe un significativo rallentamento**

⁶ si veda sopra alla nota 8 relativa ai problemi in tema di iscrizione rilevati dal Nucleo Innovazione di questo Ufficio e al rigido meccanismo relativo alla "validazione" della cnr da parte della segreteria ricevente e alle conseguenti difficoltà/impossibilità per il PM di procedere secondo quanto previsto dal cpp alla iscrizione della notizia di reato "valutando e scegliendo" in aderenza ai parametri normativi, tutti i dati di iscrizione relativi alla persona sottoposta ad indagine, al titolo di reato, alla parte offesa



per le iscrizioni dei procedimenti, iscrizioni che dovrebbero essere quanto più tempestive possibile (e se il seguire il percorso obbligato dell'applicativo sottrae tempo, resta meno tempo per guardare e studiare la cnr prima della iscrizione e per tutte le decisioni anche urgenti che debbono essere prese fin da tale fase -si pensi ad esempio alle iscrizioni in materia di c.d. "codice rosso");

per le iscrizioni di atti urgenti (arresti sequestri) con scadenze temporali nelle 24/48 ore, non risulta in APP la indicazione di data e ora nel deposito degli atti provenienti dalla polizia giudiziaria e da trasmettere al GIP o al Tribunale (la data e l'ora sono solo indicate nella "storia dell'atto");

Al riguardo è davvero evidente come non si possa procedere all'utilizzo obbligatorio per questa delicatissima fase, di un sistema di iscrizione telematica attraverso un applicativo di fatto non compiutamente sperimentato, gravemente carente e "indifferente" sia ai poteri/doveri del PM di scelta e modulazione dei dati di iscrizione; sia ai numeri di cnr da iscrivere giornalmente e alla tempistica fin'ora necessaria e a quella che risulterebbe dilatata per l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; sia alla tempestività e accuratezza della iscrizione come normativamente prevista e imposta.

(come sopra già rilevato la ampia patch di aggiornamento in funzione degli obblighi previsti dal 1° aprile è stata attivata solo il 28 marzo, con visibilità dal 31 marzo, e previsione di sperimentazione delle nuove funzionalità e di ulteriori implementazioni nel corso del mese di aprile; il tutto evidentemente stride con la obbligatoria entrata in vigore della modalità telematica per le iscrizioni a partire dal 1° aprile, attestando implicitamente un attuale malfunzionamento del sistema)

- **per il giudizio direttissimo** oltre ai problemi (non risolti) legati al deposito e consultazione telematica dei documenti (problemi acuiti dalla tempistica molto rapida del giudizio) vi è una non conformità dei flussi previsti da APP e dei percorsi "obbligati" da seguire per la redazione, deposito e trasmissione dei provvedimenti) rispetto a quelli previsti dal cpp⁷; e qui ogni sia pur limitato ritardo nella predisposizione e trasmissione della richiesta di convalida e fissazione udienza assume evidentemente particolare rilievo considerati i ristretti termini perentori previsti.

- **per il giudizio immediato** vi è incompletezza dei modelli e titolari da poter utilizzare

⁷ manca un flusso specifico per l'ipotesi di presentazione dell'arrestato al giudice effettuata direttamente dalla p.g. in udienza dibattimentale già in corso (art. 558 co.1 c.p.p.);

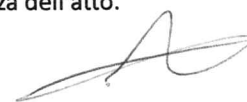
manca un flusso specifico per l'ipotesi in cui il giudice che non stia tenendo udienza la fissi a richiesta della p.g. quando riceve notizia dell'arresto (art. 558 co.2 c.p.p.);

i due flussi presenti prevedono la sola modalità "Redigi Atto", non permettendo di caricare l'atto da esterno; si prevede che il pubblico ministero, nel redigere l'atto, inserisca data ed ora dell'udienza, che però debbono essere richiesti al Giudice; si richiede come obbligatorio (ma non è previsto come tale dal cpp) la indicazione della misura che verrà chiesta all'esito della convalida; il necessario e doveroso accertamento da parte del PM dell'ora di deposito del verbale di arresto non è possibile all'interno dell'applicativo

- **visto il provvedimento del Presidente di questo Tribunale in data 31.3.2025** con cui ai sensi dell'art. 175 bis/4° comma cpp viene disposta la sospensione dell'utilizzo dell'applicativo APP con conseguente possibilità di redigere e depositare anche con modalità analogiche (mediante il regime del c.d. "doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie relativamente alle fasi della udienza preliminare, predibattimentale e dibattimentale, della messa alla prova del decreto penale di condanna, dei riti speciali (applicazione pena su richiesta, direttissimo, giudizio immediato e giudizio abbreviato);
- **visto l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p.**, che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;
- **ritenuto che la complessiva situazione come sopra descritta integri il malfunzionamento dei sistemi informatici**, dovendo ritenersi ricomprese anche tutte le complessive criticità segnalate che certo rappresentano un malfunzionamento ben più "esteso" e importante rispetto alle sole problematiche di temporanei blocchi/rallentamenti/errori del sistema (peraltro frequenti e ricorrenti).
"mal-funzionamento" -infatti- è concetto evidentemente (e letteralmente) più ampio del "non-funzionamento" del sistema che si "blocca" o si ferma, e ricomprende tutte le criticità segnalate di un sistema che non funziona come dovrebbe, che funziona "male" e che rallenta significativamente l'attività giudiziaria.⁸
Malfunzionamento rispetto al quale si ritiene doveroso intervenire nell'ambito della previsione di cui all'art. 175 bis comma 4 cpp al fine di evitare rallentamenti e momenti di stasi nella attività di questa Procura (e conseguentemente degli Uffici Giudicanti);
- **ritenuto che il ricorso alle modalità analogiche al posto di quelle digitali non sembra in sé configurare alcun tipo di nullità/inutilizzabilità** (non essendovi alcuna specifica previsione in tal senso) trattandosi invece di mera irregolarità⁹;

⁸ cfr. Cassazione 47016/2024 che affronta in motivazione la definizione dei parametri di riconoscibilità del "malfunzionamento" ai sensi dell'art. 175 bis/4° cpp, ritenendo del tutto "arbitraria" e comunque "errata" una interpretazione che circoscriva il concetto di malfunzionamento all'impedimento assoluto di utilizzazione dei sistemi informatici, collegandolo invece anche ai ritardi e a impedimenti temporanei nello svolgimento delle attività processuale.

⁹ cfr. ancora la citata Cassazione 47016/2024: In motivazione, la Corte ha precisato che nessuna disposizione attribuisce al giudice per le indagini preliminari il potere di dichiarare inammissibile la richiesta di archiviazione o di dichiarare irricevibile il deposito analogico della richiesta, costituendo la violazione dell'obbligo di deposito telematico, previsto dall'art. 111-bis cod. proc. pen., una mera irregolarità, che non determina l'inesistenza dell'atto.



- **rilevato che comunque è espressamente prevista la possibilità di formazione e deposito atti in formato analogico in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici (artt. 111 bis/3° comma e 175 bis/3° comma cpp);**
- **ritenuto dunque che -in relazione ai nuovi obblighi di utilizzo esclusivo dello strumento informatico previsti a partire dal 1° aprile 2025- vi sia la evidente necessità, al fine di non compromettere gravemente la attività di questo Ufficio -anche in relazione a procedimenti urgenti e a tutta la centrale fase della iscrizione dei procedimenti- di mantenere anche per la fase di iscrizione dei procedimenti e per i flussi documentali relativi a giudizio abbreviato, immediato e direttissimo, il regime del c.d. doppio binario (con la possibilità per i magistrati ed il personale amministrativo di adottare e depositare atti in formato digitale o analogico) almeno fino al 30 giugno 2025, per garantire un adeguato periodo di sperimentazione e implementazione delle funzionalità introdotte, e consentire l'effettiva verifica della funzionalità degli strumenti e obblighi informatici rispetto a quanto previsto dal cpp e alle corrispondenti esigenze .**
- **e ritenuto parimenti che – in relazione agli obblighi di utilizzo esclusivo dello strumento informatico previsti a partire dal 1° gennaio 2025 e già oggetto di provvedimento di sospensione fino al 31.3.2025- vi sia la analoga la necessità di mantenere il regime del c.d. “doppio binario;**

cfr. anche Cassazione – II^a sezione; sentenza n. 45/2025 - CC 27.11.2024 – il caso riguardava una richiesta di archiviazione in formato analogico in presenza di provvedimento ex art. 175 bis del Procuratore della Repubblica; richiesta dichiarata inammissibile dal GIP con provvedimento ritenuto abnorme dalla S.C. ; incidentalmente la sentenza rilevava comunque la assenza di invalidità/nullità della richiesta di archiviazione trasmessa in formato analogico anche (sembrerebbe) prescindere al provvedimento del Procuratore della Repubblica ex art. 175 bis cpp :

3. Passando, di converso, ad analizzare il provvedimento emesso dal G.I.p. deve, innanzitutto, osservarsi che nessuna delle norme sopra richiamate prevede espressamente la sanzione processuale di “inammissibilità” (concetto quest’ultimo utilizzato nel dispositivo del provvedimento del Giudice) in caso di violazione delle stesse e che, come è noto, il parallelo sistema delle nullità presenta caratteristiche di tassatività ex art. 177 cod. proc. pen.

Analogamente -su un caso identico- Cassazione II^a Sezione sentenza n. 43678/2024 – CC 5.11.2024:

Anche qualora la certificazione o l’attestazione fossero adottate in assenza dei presupposti, cioè in assenza di un effettivo malfunzionamento dei sistemi o del sistema, tale da non consentirne l’efficace utilizzo, non risulterebbe comunque compromessa, alla luce del disposto del comma 3 dell’art. 175-bis cod. proc. pen., la validità (e/o l’ammissibilità e/o la ricevibilità) dell’atto che, sulla base delle suddette certificazione o attestazione, è stato redatto in forma di documento analogico e depositato con modalità non telematica.

5. Da ciò discende – tornando al caso di specie –, che, a norma dell’art. 175-bis, commi 3 e 4, cod. proc. pen., il G.I.p. del Tribunale di L’Aquila non aveva alcun potere di ritenere l’inammissibilità (o l’irricevibilità o l’invalidità) della richiesta di archiviazione che era stata presentata dal pubblico ministero in quanto redatta e depositata in forma cartacea nonostante l’asserita (dallo stesso G.I.p.) insussistenza dei presupposti per l’attestazione di malfunzionamento di cui al provvedimento del 08/04/2024 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila.



- **ritenuto che tale duplice scelta** sia funzionalmente necessaria anche per coerenza e simmetria con l'analogo provvedimento del Presidente di questo Tribunale del 31.3.2025 che sospende l'utilizzo obbligatorio di APP con previsione del regime del c.d. "doppio binario" fino al 30.6.2025 per tutti i flussi documentali relativi alla udienza preliminare; udienza predibattimentale e dibattimentale; giudizio direttissimo, abbreviato, immediato; decreto penale; applicazione pena su richiesta; messa alla prova;

- **ritenuto che** la scelta di non limitare il provvedimento di sospensione ai soli atti e flussi documentali per i quali appare maggiormente evidente la inidoneità di APP e la sua divergenza da quanto previsto dal cpp – iscrizioni e giudizio direttissimo- si fonda su tutto quanto fin qui argomentato e attestato in relazione: ai ritardi nella redazione e deposito documenti che imprevedibili ma frequenti blocchi/errori/lentezze di caricamento comportano; al tempo e alle energie necessari per studiare le patch di aggiornamento/ rilevare bug/chiedere e quindi ricevere assistenza; fatti questi spesso non compatibili con tutte le altre attività -anche urgenti- dell'Ufficio da cui si verrebbe "distratti"; né compatibili con le tempistiche richieste -a volte in modo perentorio- per alcuni provvedimenti; e ciò anche in relazione a tipologie di flussi (decreti penali, richieste rinvio a giudizio, decreti citazione diretta a giudizio) per i quali ora sembrano essere superate le iniziali criticità strutturali; anche in tale ambito -come sopra argomentato- è rilevabile un "Malfunzionamento";
 si ritiene infatti improprio "sezionare" atti per i quali mantenere la obbligatorietà dell'uso di APP, salvo specifici errori/blocchi/malfunzionamenti da attestare formalmente ogni volta per far conseguire uno specifico e dedicato provvedimento ex art. 175 bis/4°; una tale scelta -in astratto percorribile- sarebbe disfunzionale in concreto sulla base dei frequenti blocchi/ed errori dell'applicativo e delle ricorrenti lentezze di funzionamento.
 Anche il generale provvedimento di sospensione emesso dal Presidente di questo Tribunale suggerisce per simmetria un analogo provvedimento non limitato solo ad alcune tipologie di atti .

- **verificata quindi la sussistenza di tutti i presupposti che consentono e impongono di provvedere ai sensi del citato art. 175 bis comma 4°cpp, accertato e attestato il malfunzionamento del sistema operativo APP 2.0** (e del precedente sistema APP 1.0, ... ancora in uso e con cui la ultima versione continua ad interfacciarsi);



ai sensi dell'art. 175 bis commi 3 e 4 cpp DISPONE

che con decorrenza 1° aprile 2025 e fino al 30 giugno 2025 -salve ulteriori proroghe - sia sospeso l'utilizzo obbligatorio dell'applicativo APP ¹⁰:

a) ¹¹ per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativamente alle fasi processuali riguardanti:

- udienza preliminare
- applicazione pena su richiesta delle parti
- procedimento per decreto penale;
- messa alla prova;
- giudizio dibattimentale e predibattimentale

b) ¹² per la iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale;

per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativamente alle fasi processuali riguardanti:

- giudizio abbreviato;
- giudizio direttissimo;
- giudizio immediato ;

Con conseguente possibilità di depositare atti, documenti, richieste e memorie anche con modalità analogiche (secondo il regime del c.d. "doppio binario").

Resta ovviamente ferma l'operatività di quanto disposto dagli artt. 110/4° e 111 ter/3° cp in ordine alla successiva necessaria conversione "senza ritardo" degli atti in copia informatica

In relazione alle prime indicazioni operative per l'Ufficio:

- Nel periodo di vigenza del presente provvedimento verranno comunque effettuate prove per la redazione e il deposito telematico mediante APP degli atti sopra indicati, con segnalazioni

¹⁰ previsto dall'art. 3 DM 29.12.2023 n. 2017 commi 1, 2, 3 e 4 come sostituito dall'art. 1 del DM 27 dicembre 2024 n. 206;

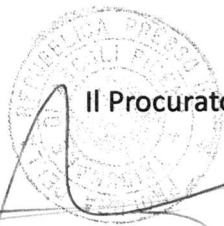
¹¹ per tali fasi la sospensione dell'utilizzo esclusivo dell'applicativo APP era stata già disposta con provvedimento n. 1/2025 del 10.1.2025 fino al 31.3.2025)

¹² sono le nuove fasi per le quali la obbligatorietà di utilizzo esclusivo di APP decorre dal 1° aprile 2025



dei malfunzionamenti specifici riscontrati e apertura ticket di assistenza, o con diretto deposito degli atti tramite APP in assenza di criticità/rallentamenti, con interlocuzione al riguardo con gli Uffici Giudicanti ;

- rilevando che al momento risultano esserci minori criticità per il deposito dei Decreti Penali di Condanna, delle Richieste di Rinvio a Giudizio, delle liste testi e dei Decreti di Citazione Diretta a Giudizio, per tali atti si seguirà la procedura informatica salvo che vi siano blocchi del sistema o errori ripetuti o nuovi bug che impediscano la redazione e il deposito degli atti; in tali casi -essendo comunque autorizzato il doppio binario- si procederà al deposito analogico, anche in funzione della tempistica da rispettare o di cui comunque tener conto.
- Il funzionario responsabile segreteria centralizzata iscrizioni e facente parte del Nucleo Innovazione inizierà da subito la sperimentazione di utilizzo di APP in materia di iscrizioni, di concerto con lo scrivente, col Magrif e con l'intero Nucleo Innovazione, e con i colleghi. relazionando anche per vie brevi entro il 15 maggio 2025
- l'assistente giudiziario addetta all'Ufficio del Procuratore e facente parte del Nucleo Innovazione raccoglierà – di concerto col Magrif- dal personale amministrativo, colleghi e VPO, tutti gli elementi relativi alle altre fasi, relazionando anche per vie brevi entro il 15 maggio 2025;
- Il Nucleo Innovazione relazionerà formalmente con nota scritta entro e non oltre il 15 giugno 2025 riguardo alle criticità che si sono evidenziate per ciascuna tipologia di atti/documenti per i quali vi è stata sospensione, considerando anche i semplici ritardi che l'utilizzo di app produce rispetto alle modalità analogiche pur in assenza di blocchi



 Il Procuratore della Repubblica

Umberto G. Monti

Si dispone che il presente provvedimento:

- Venga pubblicato sul sito di questa Procura della Repubblica.
- Venga trasmesso:
 - Ai Colleghi, ai Vice Procuratori Onorari, a tutto il Personale Amministrativo e ai Responsabili Aliquote Sezione Polizia Giudiziaria di questo Ufficio.
 - Al Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno.
 - Al Presidente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno.
- Venga inoltre trasmesso per conoscenza:
 - Al Consiglio Superiore della Magistratura – VII Commissione.
 - Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona.
 - al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia. Direzione Generale dei Servizi Automatizzati.